REGOLAMENTO (CEE) N. 360/75 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1975

che determina gli importi compensativi « adesione » applicabili, durante i mesi di gennaio e febbraio 1975, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2979/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo all'istaurazione degli importi compensativi medi, applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (1),

considerando che, per quanto riguarda i cereali ed il riso, degli importi compensativi-adesione si applicano ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire i loro importi (2), e indicati secondo i casi :

— all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 (4), o

— all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati del riso (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74 (6),

esportati sotto forma di merci che figurano, secondo i casi, nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE ;

considerando che durante i mesi di dicembre 1974 e gennaio 1975 gli importi compensativi per taluni cereali sono stati modificati, per cui in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2979/74 degli importi medi, applicabili a titolo di importi compensativi adesione, devono essere determinati tenendo conto, se del caso, del disposto del paragrafo 2 di detto articolo ;

considerando che tali disposizioni non sono applicabili ai prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I cui si applica, in virtù del regolamento n. 189/66/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1966, relativo al glucosio ed al lattosio (7), il regime per quello della sottovoce 17.02 B II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili durante i mesi di gennaio e febbraio 1975 a titolo di importi compensativi di cui all'articolo 97 dell'atto di adesione, ai prodotti di base che figurano nell'allegato del presente regolamento esportati sotto forma di merci riportate secondo i casi all'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o all'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, sono quelli indicati in unità di conto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La parte A dell'allegato si applica solo su richiesta dell'interessato.

La parte B dell'allegato si applica con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, essa è applicabile dal 1° febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 318 del 28. 11. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(4) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.
(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(6) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.
(7) GU n. 218 del 28. 11. 1966, pag. 3713/66.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione che determina gli importi compensativi « adesione » applicabili, durante i mesi di gennaio e febbraio 1975, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Parte A — Gennaio 1975

(in UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	All'esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria verso		
		DK	IRL	UK
10.02	Segala	—	0,646	0,632
11.01 B	Farina di segala	—	0,965	0,952

Parte B — Febbraio 1975

(in UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	All'esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria verso		
		DK	IRL	UK
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato			
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	0,498	0,375	0,872
10.01 B	Frumento (grano) duro	0,171	0,192	0,192
10.02	Segala	—	0,930	1,224
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) :			
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	—	0,642	0,632
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	0,577	0,462	1,176
11.01 B	Farina di segala	—	1,220	1,592
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	0,226	0,256	0,256
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	0,724	0,498	1,384